

gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (articolo 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

*Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.* — Capitolo 224. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella *D*), ed articolo 62, lettera *a*, della legge 9 luglio 1908, n. 445 (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 225. Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella *E* e articolo 62, lettere *b* e *c* della legge 9 luglio 1908, numero 445 (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 226. Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445, (articolo 62, lettera *d* della medesima) (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 227. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 228. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (articolo 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 229. Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 331; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera *d*) e 24 dicembre 1908, n. 747 (articolo 1) (*Spesa ripartita*), lire 710,000.

Capitolo 230. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507. — Legge 22 dicembre 1910, n. 119, articolo 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 12 (*Spesa ripartita*), lire 800,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Quaglino.

QUAGLINO. Ancora una raccomandazione all'onorevole ministro. Si tratta di

una pratica avanzata al Ministero dei lavori pubblici riguardo al comune di Piedicavallo. È un comunello sulle prealpi del Biellese. L'anno scorso esso è stato danneggiato da una gravissima alluvione, tanto che il torrente che attraversa metà del paese stesso ha rovinato il ponte di congiungimento della strada vicinale colla strada militare, portando danni gravissimi alle proprietà private e, soprattutto, a quella poca proprietà che aveva il comune. Io raccomando che alla pratica si dia corso sollecitamente perchè è stata già presentata al Ministero dei lavori pubblici da parecchi mesi, anzi fu licenziata anche dalla provincia di Novara, e il comune attende, per determinare la spesa necessaria, il concorso dello Stato; concorso che è determinato anche dalla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Prego l'onorevole ministro di esumare una pratica che dorme da tre anni al Ministero. Tre anni addietro il comune di Giardini fu devastato da un'alluvione. Il Ministero cominciò appunto le pratiche necessarie per le opere opportune, se non che il terremoto di Messina, che sopravvenne, fece dimenticare il disastro minore. Oggi il comune, colpito dal terremoto, non è in istato di provvedere ai lavori necessari. Il Ministero si è dimenticato di questo piccolo disastro che aveva colpito il comune di Giardini, dove l'abitato è continuamente soggetto al pericolo di nuove alluvioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Solleciterò la pratica raccomandata dall'onorevole Quaglino e farò esumare quella di cui ha parlato l'onorevole Colonna di Cesarò.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 230 in lire 800,000.

Capitolo 230-bis. Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, e articolo 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919 (*Spesa ripartita*), lire 90,000.

Capitolo 230-ter. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale, addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa, lire 10,000.